CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA

Sentenza della Corte
nella causa C-900/24 | SVB

COMUNICATO STAMPA n. 132/26

Lussemburgo, 24 settembre 2026

Tutela dei consumatori: il diritto dell'Unione osta a una norma o a una prassi nazionale che consista nel mantenere in vigore un contratto contenente una clausola abusiva qualora gli aumenti di prezzo che ne derivano non siano stati contestati dal cliente entro un termine di tre anni

Nel mese di novembre 2012, la società civile Glarner ha stipulato con SVB, un'impresa fornitrice di energia, un contratto di fornitura di teleriscaldamento contenente una clausola di revisione del prezzo al consumo. Su tale base, il prezzo al consumo è stato rivisto annualmente tra il 2015 e il 2020. A partire dal 1° maggio 2019, SVB ha modificato unilateralmente tale clausola di revisione, basandosi su una disposizione prevista dalla normativa tedesca in materia di fornitura di teleriscaldamento.

Nel luglio 2019 Glarner, che, in forza del diritto tedesco, può essere assimilata ad un «consumatore» ai sensi della direttiva concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori [1], ha contestato tali revisioni, compresa la modifica unilaterale, dinanzi ai giudici tedeschi e ha chiesto il rimborso delle somme indebitamente versate. In tale contesto, il Tribunale superiore del Land di Berlino (Germania) ha constatato che la clausola di revisione del prezzo al consumo era abusiva e, in quanto tale, invalida. Esso ha rilevato che, conformemente alla giurisprudenza costante del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), il cliente non può invocare l'invalidità degli aumenti di prezzo qualora non li abbia contestati entro un termine di tre anni, a decorrere dal ricevimento dei rendiconti annuali in cui l'aumento di prezzo è stato applicato per la prima volta.

Il Tribunale superiore del Land di Berlino ha quindi adito la Corte di giustizia al fine di accertare se tale prassi giurisprudenziale e la norma nazionale ad essa sottesa siano compatibili con la direttiva. Il giudice tedesco si interroga inoltre sulla conformità alla direttiva della norma o della prassi nazionale che consenta o imponga a un fornitore di energia di modificare unilateralmente una clausola di revisione abusiva.

La Corte ricorda che, una volta eliminate le clausole abusive, il contratto deve, in linea di principio, rimanere vincolante per le parti. In tale contesto, e al fine di evitare l'annullamento integrale del contratto che sarebbe dannoso per il consumatore, il giudice può sostituire le clausole abusive con disposizioni di diritto interno volte a colmare la lacuna lasciata nel contratto in conseguenza di detta eliminazione.

Nella fattispecie, la regola dei tre anni porta a mantenere gli effetti della clausola abusiva a danno del consumatore per il periodo precedente ai tre anni che possono essere oggetto di contestazione. Inoltre, la giurisprudenza nazionale sembra basarsi su disposizioni nazionali di carattere generale, che non consentono di porre rimedio alle conseguenze derivanti dall'invalidazione di una clausola abusiva. D'altra parte, tale giurisprudenza non consente al consumatore né di opporsi all'applicazione della regola dei tre anni né di chiedere l'invalidazione del contratto nel suo complesso. Di conseguenza, tale prassi e la normativa che la sottende non sono compatibili con la direttiva.

La Corte constata che la facoltà o l'obbligo previsti dal diritto tedesco per un fornitore di energia di modificare unilateralmente una clausola di variazione del prezzo dichiarata invalida a causa del suo carattere abusivo non sembrano riflettere una disposizione normativa imperativa. Se così fosse, la clausola in questione non sarebbe soggetta alla direttiva. Peraltro, una siffatta facoltà o un siffatto obbligo non sono compatibili con la direttiva, in forza della quale il giudice nazionale è tenuto a disapplicare una clausola contrattuale abusiva senza essere autorizzato a rivedere il contenuto di

quest'ultima.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte di giustizia dell'Unione europea in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione.

Il Tribunale è competente a trattare le domande di pronuncia pregiudiziale che rientrino esclusivamente nelle seguenti materie 1) sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA), 2) diritti di accisa, 3) codice doganale, 4) classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, 5) compensazione pecuniaria e assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco, di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto, o 6) sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. La Corte di giustizia è competente a trattare tutte le altre domande di pronuncia pregiudiziale.

Né la Corte né il Tribunale risolvono la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte o del Tribunale. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. La presentazione dei fatti e del quadro giuridico si riferisce al periodo pertinente e si basa sugli atti della causa.

Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ✆ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « Curia Web TV » nonché su « European Broadcasting Service » ✆ (+ 32) 2 2964106.

Restate in contatto!

[1] Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.